

**DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2024
343/2024/R/EEL**

INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 619/2023/R/EEL IN TEMA DI INDIVIDUAZIONE DEL CODICE ATECO PREVALENTE. DISPOSIZIONI A CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI PER LA SESSIONE SUPPLETIVA PER L'ANNUALITÀ 2024 DELLE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE ENERGIVORE. INTEGRAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 434/2023/R/EEL, PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 131/2023

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1305^a riunione del 30 luglio 2024

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/2023) e, in particolare, l'articolo 3 con cui è riformato il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 256 del 10 luglio 2024, predisposto in attuazione dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 131/2023, recante le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle *green conditionalities*, per l'assolvimento degli obblighi da parte delle imprese energivore, nonché per lo svolgimento dei controlli da parte di ENEA, GSE e ISPRA (di seguito: Decreto 10 luglio 2024).
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A) recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2023, 434/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 434/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 619/2023/R/eel) e il relativo Allegato A;

- il parere dell’Autorità 25 giugno 2024, 256/2024/I/eel, reso sullo schema di decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, predisposto in attuazione dell’articolo 3, comma 11, del decreto-legge 131/2023 (di seguito: parere 256/2024/I/eel);
- la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (di seguito: Comunicazione della Commissione europea C (2014) 249/01);
- la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), pubblicata nella GUUE 18 febbraio 2022, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022” (di seguito: Linee guida CEEAG);
- la Decisione della Commissione europea C(2023) 9135 FINAL, del 19 dicembre 2023 (prot. Autorità 80350 del 21 dicembre 2023), recante “*State Aid SA.109500 (2023/N) – Italy Amendment of SA.38635 (2014/NN) – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy*” con la quale è stata data esecuzione alla modifica del regime italiano di aiuti di Stato a sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica introdotto dall’articolo 3, del decreto-legge 131/2023 (di seguito: Decisione C(2023) 9135);
- il documento Eurostat NACE Rev.2 *Statistical classification of economic activities in the European Community* (di seguito: documento Eurostat) <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF>.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del parere previsto dall’articolo 3, comma 11, del decreto-legge 131/2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in data 12 giugno 2024, ha trasmesso all’Autorità uno Schema di decreto contenente norme con cui sono individuate le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento degli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni;
- in data 25 giugno 2024, l’Autorità con il parere 256/2024/I/eel ha espresso parere complessivamente favorevole allo Schema di decreto con alcuni suggerimenti e segnalando opportunità di coordinamento legislativo indicate in motivazione;
- è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il Decreto del 10 luglio 2024, predisposto in attuazione dell’articolo 3, comma 11, del decreto-legge 131/2023, recante modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento degli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni; risulta inoltre in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale l’avviso di emanazione del decreto stesso;
- in particolare, il Decreto 10 luglio 2024 prevede che l’impresa energivora:

i) relativamente all'obbligo di certificazione energetica:

- all'atto di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco energivori, dichiarati di essere titolare di una diagnosi energetica in corso di validità, ovvero di aver adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014 riferita a un intero sito produttivo;
- trasmetta la diagnosi energetica attraverso il portale internet per le diagnosi energetiche predisposto da ENEA, anche con riferimento alla diagnosi elaborata nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. Alla impresa multi-sito possono essere applicati i principi della "clusterizzazione" della diagnosi riferita alla partita IVA dell'impresa energivora, conformemente alla norma UNI CEI EN 16247-3:2022;
- se non precedentemente obbligata alla diagnosi energetica, si impegni a effettuarla e inviarla a ENEA entro l'anno;
- esclusivamente per il 2024, se non in possesso di diagnosi energetica benché precedentemente obbligata, in quanto precedentemente aveva assolto l'obbligo mediante "clusterizzazione" di gruppo, si impegni a effettuarla e inviarla a ENEA entro l'anno;

ii) qualora decida di adempiere alle green conditionalities con la modalità a), ovvero realizzando gli interventi previsti dalla diagnosi:

- prenda in considerazione tutti gli interventi con tempo di ritorno inferiore ai tre anni;
- selezioni uno o più interventi fino a raggiungere un costo complessivo non eccedente l'agevolazione percepita nell'anno di riferimento;
- entro lo stesso anno, investa almeno un terzo del costo complessivo degli interventi scelti e li completi entro tre anni; se l'impresa non è ancora in possesso di diagnosi, la prima scadenza obbligatoria di investimento è spostata al 31 dicembre dell'anno successivo alle agevolazioni;
- possa effettuare, nel rispetto delle stesse tempistiche, in sostituzione di uno o più interventi così selezionati, un intervento con tempo di ritorno superiore ai tre anni, purché produca una riduzione del consumo specifico almeno pari a quella degli interventi sostituiti;
- determini il tempo di ritorno semplice dell'investimento, con riferimento al momento della redazione della diagnosi, utilizzando per ciascun vettore energetico un prezzo indicato e documentato in diagnosi;

iii) qualora decida di adempiere alle green conditionalities con la modalità b), ovvero coprendo il 30% del proprio fabbisogno di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio:

- lo possa fare con una combinazione di autoproduzione in sito o in sua prossimità, contratti a termine con produttori da fonti rinnovabili, annullamento di garanzie d'origine;

iv) qualora decida di adempiere alle green conditionalities con la modalità c), ovvero investendo almeno il 50% dell'agevolazione in interventi per la riduzione dei gas a effetto serra:

- debba essere certificato da verificatore esterno il raggiungimento del valore più basso tra il 90% del parametro di riferimento applicabile per l'assegnazione gratuita delle quote di emissione nell'ambito dell'UE *Emission Trading System* e le emissioni medie del 10 per cento dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione 2021/447, per il prodotto rilevante;
- gli adempimenti di cui ai precedenti punti sono verificati annualmente da ENEA, GSE ed ISPRA e le risultanze comunicate da ENEA a MASE, all'Autorità e CSEA, entro il 30 giugno di ogni anno;
- ENEA effettua annualmente, oltre il controllo dell'adempimento all'obbligo di diagnosi, i controlli per accertare la conformità delle diagnosi su almeno il 3% delle dichiarazioni relative alle diagnosi energetiche delle imprese energivore, nonché delle dichiarazioni relative all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4;
- ENEA, GSE ed ISPRA, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto 10 luglio 2024, individuano le modalità e i termini con cui l'impresa adempie agli obblighi e ne fornisce comunicazione e documentazione.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 4 del Decreto 10 luglio 2024 dispone che l'Autorità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo Decreto, debba indicare modalità e termini con cui le imprese sono tenute a dichiarare, per ogni anno di fruizione delle agevolazioni, la modalità scelta per ottemperare alle *green conditionalities*;
- altresì l'articolo 7, comma 1 del Decreto 10 luglio 2024 dispone che ai fini dell'iscrizione nell'Elenco energivori, secondo modalità e tempistiche stabilite dall'Autorità, ENEA comunica a CSEA gli esiti dei controlli concernenti l'adempimento da parte dell'impresa energivora dell'obbligo di diagnosi energetica di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto stesso;
- a seguito dell'accertamento dell'inadempimento degli obblighi previsti, CSEA dispone la revoca delle agevolazioni e l'impresa energivora è tenuta a rimborsare l'intero importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi, salvo quanto previsto nei seguenti:
 - a) per la mancata effettuazione degli investimenti previsti per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 4 del Decreto, l'impresa è tenuta al rimborso di una somma pari al doppio del costo dell'intervento, nel limite dell'agevolazione percepita nell'anno di competenza;
 - b) con riferimento al mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 5 del Decreto, ovvero copertura del 30% del fabbisogno con fonti che non

- emettono carbonio, l'impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell'agevolazione percepita qualora abbia raggiunto, su base annua, una copertura del proprio fabbisogno complessivo da energia da fonti che non emettono carbonio uguale o superiore al 25%;
- c) con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 6 del Decreto, ovvero riduzione delle emissioni, l'impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell'agevolazione percepita qualora abbia raggiunto un valore di emissioni inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minimo indicato all'art. 6, comma 1, e il parametro massimo;
 - l'articolo 8, comma 4 del Decreto 10 luglio 2024 stabilisce che l'Autorità, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del medesimo Decreto, individua le modalità e i termini per il recupero da parte di CSEA degli importi delle agevolazioni percepite che le imprese inadempienti, in parte o completamente, sono tenute rimborsare.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- sono stati accolti i suggerimenti forniti dall'Autorità al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, nell'ambito del parere 256/2024/I/eel, di:
 - a) aggiungere all'art. 7, comma 6, subito dopo le parole "*su almeno il 3% delle dichiarazioni relative alle diagnosi energetiche delle imprese energivore*", le parole "*selezionate a campione da ENEA che tiene conto anche di criteri eventualmente indicati da ARERA*", in quanto ciò permette un raccordo con i controlli effettuati da CSEA, nonché quelli effettuati da GSE e ISPRA;
 - b) rimuovere il primo periodo dell'art. 4, comma 5, in cui si rimanda all'Autorità la definizione del prezzo dell'energia elettrica da utilizzare per l'individuazione del tempo di ritorno semplice, poiché appare opportuno utilizzare lo stesso criterio di indicazione documentata dei prezzi dei vettori energetici, già definito dallo Schema di decreto per i vettori diversi dall'energia elettrica;
- non sono stati accolti gli altri suggerimenti forniti dall'Autorità al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, nell'ambito del parere 256/2024/I/eel.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il Decreto 10 luglio 2024 è necessario per il completamento della disciplina riguardante il sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica a cui l'Autorità ha dato prima attuazione con la deliberazione 619/2023/R/eel al fine di garantire dal 1 gennaio 2024 l'avvio tempestivo e senza soluzione di continuità del riconoscimento delle agevolazioni alle suddette imprese;
- con la deliberazione 619/2023/R/eel l'Autorità ha dato mandato a CSEA di rendere disponibile, con decorrenza 1 dicembre 2023, il sistema telematico (di seguito: Portale) per la raccolta nella sessione ordinaria delle dichiarazioni e la

costituzione del primo Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità di competenza 2024, prevedendo altresì che le imprese, incluse quelle che hanno già presentato la dichiarazione nella sessione ordinaria chiusa nel mese di dicembre, possano richiedere a CSEA in luogo dell'applicazione della componente *A_{SOS}* il pagamento diretto del contributo minimo dovuto determinato in termini di percentuale del valore aggiunto lordo (di seguito: contributo VAL), differenziato in base alla propria classe di appartenenza;

- per le imprese che nella sessione ordinaria per l'annualità 2024 dell'agevolazione hanno richiesto la modalità di pagamento diretto di cui al comma 2.5 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel, la prima rata del contributo VAL da versare in acconto alla CSEA entro il 30 giugno 2024 è stata posta pari al 40% del livello minimo di contribuzione previsto all'articolo 3, comma 4, lettere a), b) e c) e comma 7 del decreto-legge 131/2023; il saldo del pagamento del contributo VAL deve avvenire entro il 31 dicembre 2024;
- è stato inoltre previsto che la sessione suppletiva 2024 per la presentazione delle dichiarazioni da parte delle imprese energivore si svolgesse successivamente alla pubblicazione del Decreto e che in tale sessione le imprese che hanno presentato la dichiarazione nella sessione ordinaria di dicembre 2023 abbiano la possibilità, se lo ritengono, una volta noto con completezza lo scenario degli adempimenti connessi alla misura, di poter rinunciare alla agevolazione;
- le scadenze previste per il pagamento della prima rata del contributo VAL per le imprese che accedono alla sessione suppletiva 2024 non possono trovare applicazione in quanto i tempi di pubblicazione del decreto non hanno consentito di aprire sessione suppletiva in tempo utile per tali scadenze;
- per le imprese che accedono alla sessione suppletiva 2024, in via eccezionale, è stata rimossa la condizione di perdita di 1/12 dell'agevolazione e dell'importo maggiorato del contributo a carico delle imprese a copertura dei costi amministrativi, che normalmente sono applicati alle imprese che utilizzano tale sessione;
- per le potenziali imprese energivore aventi diritto all'agevolazione, che non hanno presentato le dichiarazioni nella sessione ordinaria, è prevista l'applicazione della componente *A_{SOS}* prevista per la Classe 0, fino all'inserimento nell'Elenco di cui al comma 3.1 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel;
- ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 1 alle Linee Guida CEEAG, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 131/2023, il comma 4.2 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel prevede che le imprese debbano dichiarare a CSEA il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento, ossia quello cui corrisponde il volume d'affari maggiore dell'impresa ai fini IVA;
- la *ratio* dell'utilizzo del Codice ATECO prevalente nella disciplina delle agevolazioni per le imprese energivore, risiede nella necessità di verificare in modo agevolmente documentabile che l'attività agevolabile secondo la disciplina europea corrisponda a quella prevalente per l'impresa tra tutte le attività

eventualmente svolte dall'impresa stessa. Tale criterio non costituisce una novità dell'attuale disciplina regolatoria ma rappresenta uno dei capisaldi della disciplina in materia di agevolazioni tariffarie a favore delle imprese energivore in quanto l'utilizzo dei dati desumibili da dichiarazioni fiscali dell'impresa ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari, oltre che di immediata verificabilità e controllabilità, trae origine dalle stesse disposizioni unionali e dalle relative disposizioni legislative nazionali in materia che, nel tempo, hanno valorizzato tale utilizzo, facendo riferimento al valore del fatturato dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'IVA (cfr. artt. 2 e 5 del D.M. 5 aprile 2013 e l'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE);

- nell'ambito del mandato di cui al punto 5 della deliberazione 619/2023/R/eel per riesaminare la disciplina con cui viene stabilito il codice ATECO prevalente dell'impresa a forte consumo di energia nei casi in cui l'impresa titolare dei contratti di fornitura di energia elettrica faccia parte di gruppi IVA, con dichiarazione IVA a livello di soggetto IVA di gruppo ed abbia bilancio consolidato di gruppo, gli uffici dell'Autorità hanno esaminato anche il documento Eurostat per avere un quadro più completo;
- il documento Eurostat fornisce criteri per l'identificazione del codice NACE (corrispondente alla prime quattro cifre del codice ATECO) principale nel caso di imprese multi-attività, e in particolare prevede che tale identificazione debba in primo luogo sul criterio valore aggiunto lordo (VAL) delle diverse attività, e ove ciò non sia disponibile anche in base al fatturato;
- in particolare, nella sezione 3.2 punti 67 e 68 del documento Eurostat viene fornita la metodologia con cui, in caso di imprese con più attività (più codici NACE), il codice NACE principale va attribuito all'attività che contribuisce maggiormente al VAL;
- inoltre, lo stesso documento prevede che l'individuazione del codice NACE principale non debba risentire di variazioni contingenti di breve periodo al fine di evitare cambiamenti frequenti che non riflettano un cambiamento sostanziale della realtà economica; in particolare, nel caso in cui un'impresa svolga due attività che contribuiscono entrambe a circa il 50% del VAL, il punto 75 indica che il codice NACE principale va variato quando la stessa attività ha contribuito maggiormente al VAL rispetto all'altra attività per due anni consecutivi;
- il comma 4.1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel prevede che, a partire dal riconoscimento delle agevolazioni per l'anno 2024, le imprese ai fini della raccolta delle dichiarazioni devono fornire a CSEA obbligatoriamente i dati per il calcolo del VAL in quanto elemento imprescindibile per la verifica del livello di contribuzione minima dovuta dalle imprese, anche laddove non optino per la modalità di determinazione del contributo minimo in funzione della percentuale del VAL.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione è definito al comma 10.3 della deliberazione 916/2023/R/eel; il comma 15.5 della stessa deliberazione prevede che alla sessione ordinaria 2024 si applica il comma 10.3 lettera a). Per la sessione suppletiva 2024 non si applicano il comma 3.10 ed il comma 10.3, lettera b), mentre si applica il comma 10.3 lettera a);
- per la straordinarietà delle tempistiche relative alla sessione ordinaria, alle imprese che hanno presentato la dichiarazione nella sessione ordinaria non è stato richiesto il pagamento del contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione per l'annualità 2024.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le imprese che abbiano adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica, riferita ad un intero sito produttivo, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 s.m.i., sono comunque obbligate a caricare sul portale ENEA la diagnosi energetica e non solo la matrice di sistema;
- la clusterizzazione delle imprese multisito limitata alla partita IVA comporta un ricalcolo dei siti da sottoporre a diagnosi per tutte le imprese che hanno adempiuto all'obbligo utilizzando una clusterizzazione di gruppo.

RITENUTO CHE:

- sia necessario assumere con urgenza le disposizioni necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica adeguato alle disposizioni previste dal nuovo Decreto 10 luglio 2024, con decorrenza dal 1 gennaio 2024 prevedendo altresì che le imprese energivore che hanno presentato la dichiarazione nella prima sessione di apertura del portale nel 2023 possano rinunciare all'agevolazione;
- sia opportuno dare mandato a CSEA di procedere all'apertura del Portale per la sessione suppletiva 2024, tenendo conto delle necessarie implementazioni tecniche, al più tardi il 5 agosto 2024, con una finestra temporale indicativamente di 35 giorni e comunque con chiusura non antecedente al 10 settembre, per la presentazione delle dichiarazioni al fine di dare la possibilità alle imprese aventi titolo alle agevolazioni di competenza dell'anno 2024, di presentare la dichiarazione con riconoscimento dal 1 gennaio 2024 in caso di accertamento dei requisiti richiesti;
- sia opportuno che CSEA implementi nel portale, già dalla sessione suppletiva del 2024, quanto necessario per consentire l'accesso alle imprese neocostituite e alle imprese al momento non in possesso di diagnosi, perché non precedentemente obbligate o perché incluse in una clusterizzazione di gruppo o perché in possesso

- di sistema di gestione ISO 50001 che non includa una diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014 riferita a un intero sito produttivo, e che si impegnano ad effettuarla entro l'anno di agevolazione;
- sia necessario, per la sessione suppletiva del 2024, che le imprese certificate ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014 riferita a un intero sito produttivo, provvedano a caricare tale diagnosi sul portale ENEA prima di iscriversi al portale CSEA;
 - sia altresì necessario che le imprese iscritte in sessione ordinaria con la certificazione ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014 riferita a un intero sito produttivo, provvedano a caricare tale diagnosi sul portale ENEA entro i termini di chiusura della sessione suppletiva stessa;
 - sia necessario che le imprese multisito appartenenti a un Gruppo di imprese che hanno presentato in passato diagnosi energetica mediante clusterizzazione di Gruppo provvedano alla verifica dei siti da sottoporre a diagnosi sulla base della clusterizzazione per partita IVA e si impegnino a trasmettere eventuali diagnosi mancanti entro le stesse scadenze previste dal Decreto 10 luglio 2024 per le imprese non precedentemente obbligate alla diagnosi;
 - sia opportuno che, per le imprese che accedono alla sessione suppletiva 2024, la CSEA proceda a riprogrammare le scadenze previste per il pagamento del contributo VAL sulla base di quanto indicato al comma 9.4 dell'Allegato A, che prevede che la scadenza di pagamento delle rate di acconto non può essere inferiore a 130 giorni dalla data di messa a disposizione dell'elenco da parte del SII;
 - sia opportuno da un lato confermare, per continuità e per l'agevole reperibilità della documentazione fiscale, che ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 1 alle Linee Guida CEEAG, le imprese dichiarano il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento, e dall'altro prevedere che, nel caso in cui, per circostanze contingenti, il codice ATECO prevalente in termini di fatturato desumibile dalla dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento non risulti tra quelli agevolabili ai sensi della disciplina europea, le imprese possano richiedere di accedere al meccanismo agevolativo tramite la metodologia indicata nel documento Eurostat utilizzata per determinare il codice NACE (e quindi il codice ATECO) tramite il criterio della prevalenza di un'attività per Valore aggiunto lordo, applicando come regola di stabilità che per gli ultimi due anni consecutivi il VAL dell'impresa abbia ricevuto un contributo maggioritario dall'attività corrispondente ad un codice NACE-ATECO ammissibile alle agevolazioni;
 - sia necessario che, entro e non oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di accesso alle agevolazioni con le modalità di cui al precedente alinea, l'impresa debba allegare idonea documentazione atta a comprovare che l'attività svolta dall'impresa, anche tramite visura del Registro delle Imprese ove risulta che il

codice ATECO dell'attività economica principale sia effettivamente corrispondente a un codice NACE ammissibile agli aiuti; la documentazione dovrà altresì contenere una relazione verificata da una società di revisione legale o da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010 con l'indicazione dei principali criteri seguiti; in tali casi l'Autorità potrà procedere altresì a chiedere al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza di procedere all'accertamento della veridicità dei dati dichiarati, da effettuare, compatibilmente con le attività programmate in corso, garantendo il dovuto contraddittorio, attraverso approfondimenti di natura economico-finanziaria ovvero attraverso la collaborazione dei Reparti della Guardia di finanza competenti per territorio; alle imprese che usufruiranno di tale modalità di indicazione del codice ATECO sarà assegnata la classe di agevolazione 0 fino al completamento dei controlli del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza;

- sia necessario prevedere che, già per la sessione suppletiva, il Portale riporti le modifiche e le implementazioni necessarie per tener conto della richiesta di accesso di cui al precedente alinea
- per quanto concerne il contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione, sia necessario prevedere per le imprese che presentino la dichiarazione nella sessione suppletiva un trattamento analogo a quello finora ricevuto dalle imprese che hanno presentato la dichiarazione nella sessione ordinaria.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- pur considerati i tempi estremamente ristretti in cui l'Autorità si trova ad operare per assicurare le modalità e i termini relativi agli obblighi e ai controlli necessari per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese energivore, non sussistano le condizioni per considerare i provvedimenti da adottare come "atti vincolati" ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità di cui alla deliberazione 649/2014/A;
- nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 434/2023/R/eel sia pertanto necessario procedere a una consultazione pubblica, anche con termini ridotti per l'invio dei contributi scritti da parte dei soggetti interessati, in relazione all'urgenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della richiamata disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità

DELIBERA

1. di prevedere che per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, e 8, comma 4, del Decreto 10 luglio 2024, sia integrato il procedimento avviato con la deliberazione 434/2023/R/eel con una fase di consultazione pubblica, con termini

ridotti per l'invio dei contributi scritti da parte dei soggetti interessati, in relazione all'urgenza;

2. di dare mandato a CSEA di procedere all'apertura del Portale per la sessione suppletiva 2024 al più tardi il 5 agosto 2024, con una finestra temporale indicativamente di 35 giorni e comunque con chiusura non antecedente al 10 settembre per la presentazione delle dichiarazioni al fine di dare la possibilità alle imprese aventi titolo alle agevolazioni di competenza dell'anno 2024, di presentare la dichiarazione con riconoscimento dal 1 gennaio 2024 in caso di accertamento dei requisiti richiesti;
3. di prevedere che le imprese che hanno già presentato la dichiarazione nella sessione ordinaria 2024 chiusa nel mese di dicembre, possano rinunciare alla agevolazione inviando una apposita comunicazione tramite PEC alla CSEA;
4. all'articolo 4, dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel, dopo il comma 4.2 è aggiunto il seguente comma 4.2**bis**:

“4.2.*bis* Ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 1 alle Linee Guida CEEAG le imprese possono richiedere tramite il Portale di CSEA, nel caso in cui, per circostanze contingenti, il codice ATECO prevalente in termini di fatturato desumibile dalla dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento non risulti tra quelli agevolabili ai sensi della disciplina europea, le imprese possono richiedere di accedere al meccanismo agevolativo tramite la metodologia indicata nel documento Eurostat utilizzata per determinare il codice NACE (e quindi il codice ATECO) tramite il criterio della prevalenza di un'attività per Valore aggiunto lordo, applicando come regola di stabilità che per gli ultimi due anni consecutivi il VAL dell'impresa abbia ricevuto un contributo maggioritario dall'attività corrispondente ad un codice NACE-ATECO ammissibile alle agevolazioni. In tal caso:

- a) entro e non oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di accesso alle agevolazioni, l'impresa deve allegare idonea documentazione atta a comprovare che l'attività svolta dall'impresa, anche tramite visura del Registro delle Imprese ove risulta che il codice ATECO dell'attività economica principale sia effettivamente corrispondente a un codice NACE ammissibile agli aiuti; la documentazione deve altresì contenere una relazione verificata da una società di revisione legale o da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010 con l'indicazione dei principali criteri seguiti;
- b) l'Autorità potrà richiedere altresì a chiedere al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza di procedere all'accertamento della veridicità dei dati dichiarati, da effettuare, compatibilmente con le attività programmate in corso, garantendo il dovuto contraddittorio, attraverso approfondimenti di natura economico-finanziaria ovvero attraverso la collaborazione dei Reparti della Guardia di finanza competenti per territorio;

- c) alle imprese che usufruiscono di tale modalità di indicazione del codice ATECO è assegnata la classe di agevolazione 0 fino al completamento dei controlli del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza”;
5. il comma 5 dell’articolo 15 dell’Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel, è così modificato:

“15.5 Alla sessione ordinaria 2024 non si applica il comma 10.3 lettera a). Per la sessione suppletiva 2024 non si applicano il comma 3.10 ed il comma 10.3, lettera b).”;
6. di prevedere che:
 - a) per la sessione suppletiva del 2024, le imprese certificate ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014 riferita a un intero sito produttivo, provvedano a caricare tale diagnosi sul portale ENEA prima di iscriversi al portale CSEA;
 - b) le imprese iscritte in sessione ordinaria con la certificazione ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014 riferita a un intero sito produttivo, provvedano a caricare tale diagnosi sul portale ENEA entro i termini di chiusura della sessione suppletiva stessa;
 - c) le imprese multisito appartenenti a un Gruppo di imprese che hanno presentato in passato diagnosi energetica mediante clusterizzazione di Gruppo provvedano alla verifica dei siti da sottoporre a diagnosi sulla base della clusterizzazione per partita IVA e si impegnino a trasmettere eventuali diagnosi mancanti entro le stesse scadenze previste dal Decreto 10 luglio 2024 per le imprese non precedentemente obbligate alla diagnosi;
7. di dare mandato alla CSEA, in via urgente, di apportare le modifiche necessarie per l’implementazione di quanto previsto ai precedenti punti 3, 4 e 5 già per l’apertura della sessione suppletiva del Portale energivori;
8. di dare mandato al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia a provvedere con propria determinazione ad intervenire per regolare eventuali ulteriori aspetti attuativi che si rendano necessari;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per i seguiti di competenza;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

30 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini